

Criteria per l'aggiornamento dell'elenco degli esperti per la valutazione dei progetti di ricerca di sistema del settore elettrico di cui all'art. 11 del decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006

Ai sensi dell'articolo 9 comma 1, lettera g) del decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nelle funzioni del Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico (CERSE), definisce i criteri per la formazione e l'aggiornamento dell'elenco degli esperti di cui all'art. 11 del decreto 8 marzo 2006, come di seguito specificati.

1. Possono presentare la propria candidatura esperti, nazionali o esteri, di comprovata competenza ed esperienza nel settore della ricerca e dello sviluppo del settore elettrico, o in settori direttamente collegati, in possesso dei seguenti requisiti:
 - esperienza *post lauream* almeno decennale, maturata nei settori di riferimento;
 - esperienza *post lauream* almeno quinquennale nel settore della ricerca, maturata presso organizzazioni o centri aventi finalità di ricerca scientifica, pubblici o privati;
 - padronanza della lingua italiana.
2. Gli esperti attualmente inseriti nell'Elenco degli Esperti RdS sono tenuti a presentare nuovamente la propria candidatura ai fini dell'inserimento nel nuovo Elenco degli esperti RdS.
3. Al fine di documentare la propria esperienza tecnico-scientifica e di permettere la valutazione del profilo personale e la valutazione dell'esperienza di studio e professionale, gli interessati devono compilare il proprio *Curriculum vitae* nella sezione appositamente predisposta sul portale della Ricerca di Sistema (www.ricercadisistema.it). Il Curriculum deve essere compilato, a pena di esclusione della domanda dalla selezione, in tutte le sue parti, secondo le modalità indicate ed in lingua italiana.
4. La selezione dei candidati è effettuata dall'Autorità, nelle funzioni del CERSE, con l'assistenza della Segreteria Operativa, sulla base di apposita valutazione atta ad accertare:
 - il possesso dei requisiti richiesti;
 - la competenza e la qualificazione tecnico-scientifica del candidato, anche in relazione con il titolo di studio posseduto;
 - l'esperienza di gestione, nel settore della ricerca industriale, settore elettrico, di programmi e/o progetti e/o organismi di elevata complessità;
 - l'esperienza di valutazione di piani, programmi e progetti, a livello nazionale ed internazionale.
5. Agli esperti selezionati possono essere affidati i compiti di valutazione e verifica previsti dal decreto 8 marzo 2006 e successive modifiche.
6. In accordo con l'art. 11, comma 4, del decreto 8 marzo 2006, il rapporto con gli esperti individuati è regolato da un contratto con la Cassa conguaglio per il settore elettrico che, a fronte delle attività di istruttoria e di valutazione citate, prevede una retribuzione calcolata sulla base degli importi unitari stabiliti per analoghe attività nell'ambito dei programmi comunitari di sostegno alla ricerca e sviluppo in campo energetico, commisurata all'entità dell'impegno richiesto.

7. Al fine di garantire trasparenza, riservatezza ed indipendenza di valutazione e giudizio, gli esperti inseriti nell'Elenco e contattati per svolgere un eventuale incarico devono:
 - autocertificare, nei modi di legge, di non trovarsi per qualsiasi ragione in posizione di conflitto di interessi con l'incarico, che eventualmente, in assenza di cause di incompatibilità, deve essergli affidato; in ogni caso, la Segreteria Operativa deve riservarsi di esaminare autonomamente l'eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità o di possibile pregiudizio all'indipendenza della valutazione, nell'ambito dell'attività oggetto del possibile invito;
 - impegnarsi a non attivare rapporti di lavoro o di consulenza con i soggetti titolari dei piani, programmi o progetti valutati, fino all'effettiva conclusione degli stessi;
 - assicurare, per tutta la durata dell'attività di valutazione, il rispetto della riservatezza in merito alle informazioni e ai documenti di cui viene a conoscenza o in possesso nel corso di tale attività.
8. Le candidature devono pervenire entro il quarantacinquesimo giorno successivo dalla pubblicazione dell'invito. Le candidature pervenute successivamente alla scadenza indicata vengono prese in considerazione per i successivi aggiornamenti dell'Elenco degli esperti RdS, da attuarsi con le medesime modalità di selezione di cui al presente provvedimento.
9. L'elenco degli esperti selezionati è pubblicato sul sito web della Cassa conguaglio per il settore elettrico (www.ccse.cc) e sul portale della Ricerca di Sistema (www.ricercadisistema.it).